

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

BANDO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 30 POSTI DI CATEGORIA "A" PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO, in particolare, l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale, con le modalità e le procedure ivi previste, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, appartenenti a una qualifica corrispondente, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizioni di comando o fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

VISTO, altresì, l'articolo 30, comma 2 *ter*, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che l'immissione in ruolo limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa di titoli di servizio e di studio,

posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nel limite dei posti effettivamente disponibili;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, nel rinviare all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

VISTO l'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che detta disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'articolo 1, comma 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da tabella A allegata al medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, che prevede l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2018 – 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, che approva il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, che contiene, tra l'altro, la declaratoria dell'ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 10 novembre 2009;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Amministrazioni cedenti;

RILEVATA la disponibilità di posti nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018;

CONSIDERATA l'esigenza, in aggiunta alle assunzioni programmate nel piano triennale del fabbisogno, di acquisire stabilmente una parte del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 30, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il limite dei posti della tabella A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, al fine di garantire alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il soddisfacimento dei fabbisogni ordinari dell'Amministrazione, di avvalersi di personale in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo nei seguenti settori di competenze: settore amministrativo-giuridico-contabile; settore scientifico-tecnologico-informatico-statistico;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio ad una procedura di mobilità per la copertura di posizioni vacanti nell'organico relativo alla categoria professionale "A", riservata al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Governo, presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o di fuori ruolo, in possesso dei requisiti previsti e del curriculum conforme alle specifiche professionalità per le quali viene indetta tale procedura, con esclusione del personale impiegato nelle strutture di diretta collaborazione, di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché del personale appartenente al ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

D E C R E T A

Art. 1

POSTI DA RICOPRIRE

È indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la procedura di mobilità, a domanda, per la copertura di complessivi n. 30 posti di categoria A nell'organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così ripartiti nell'ambito dei seguenti settori di competenze:

- a) amministrativo-giuridico-contabile: n. 25 unità;
- b) scientifico-tecnologico-informatico-statistico: n. 5 unità.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Alla procedura di mobilità sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo, che, alla data di pubblicazione del presente bando, si trovino in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione del personale impiegato, ai sensi delle relative specifiche disposizioni, nelle strutture di diretta collaborazione, di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché del personale appartenente al ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile o in comando o fuori ruolo presso lo stesso Dipartimento, e posseggano nel ruolo di provenienza una posizione di inquadramento in aree o categorie o livelli corrispondenti alla categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Resta fermo che, ai fini dell'assunzione, è richiesto il possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, da compilarsi utilizzando il modello allegato, può essere presentata da ciascun candidato per uno solo dei settori di competenze di cui all'articolo 1.

Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità, da compilarsi utilizzando il modello allegato, gli interessati devono indicare:

- il settore di competenze, tra quelli indicati dall'articolo 1, per il quale si intende partecipare;
- le generalità e l'indirizzo di posta elettronica presso cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
- l'amministrazione di appartenenza e l'Ufficio ovvero il Dipartimento presso il quale prestano servizio;
- l'Area o Categoria, la fascia/posizione economica ed il profilo professionale di attuale inquadramento;
- data di inizio della posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità e periodi di servizio prestati in posizione di part-time.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni.

Gli interessati dovranno rendere note le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'amministrazione di appartenenza.

Alla domanda, corredata di copia di valido documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum in formato europeo, redatto conformemente al modello allegato, dal quale risultino:

1. i titoli di studio posseduti;
2. i titoli professionali e culturali posseduti;
3. gli uffici e le strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o in altre pubbliche amministrazioni;
4. le funzioni svolte nell'ambito dei predetti uffici e strutture, con indicazione dell'anzianità maturata nell'esercizio delle stesse.

Tale domanda deve essere indirizzata al Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio trattamento giuridico contenzioso politiche formative – Servizio trattamento giuridico reclutamento e mobilità. Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, all'indirizzo dip@pec.governo.it, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla rete *intranet* e sul sito istituzionale del Governo, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura "Mobilità cat. A" seguita dal nome e cognome del dipendente.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R..

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

Art. 4

COMMISSIONE

Ai fini della procedura, con separato provvedimento sarà nominata apposita Commissione di valutazione.

Art. 5

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 4 dispone di 30 punti così ripartiti:

A. Valutazione del curriculum (massimo punti 20):

- Possesso di titoli di studio (**massimo punti 5** non cumulabili):

- Diploma di scuola secondaria

[punti 1,5]

- Laurea triennale [punti 3]
 - Diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica [punti 5]
- Titoli culturali e professionali (**massimo punti 3**): ulteriore laurea triennale: 1 punto; ulteriore diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica: 2 punti; master di primo livello: 0,25 punti; master di II livello: 0,50 punti; dottorati di ricerca: 1,25 punto; corsi di specializzazione con esame finale presso università o enti equiparati: 0,75 punti; abilitazioni professionali: 1 punto; altri titoli attinenti alle conoscenze linguistiche o specialistiche nel settore di competenze per il quale si concorre: massimo 1 punto.
- Svolgimento, nell'ambito della pubblica amministrazione, di attività professionale qualificata in coerenza con il settore di competenze per il quale si concorre (**massimo punti 12**).

B. Anzianità di servizio (massimo punti 10):

- maturata nell'ambito della PCM, ad esclusione di quella acquisita, ai sensi delle relative specifiche disposizioni, nelle strutture di diretta collaborazione, di missione, di supporto ai Commissari straordinari del Governo e nel Dipartimento della protezione civile: **punti 0,5** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in posizioni corrispondenti alla categoria A o posizioni equivalenti e/o **punti 0,25** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in posizioni corrispondenti a categorie inferiori alla A o posizioni equivalenti, **fino a un massimo di 10 punti**;
- maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: **punti 0,25** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in posizioni corrispondenti alla categoria A o posizioni equivalenti, **fino a un massimo di 3 punti**.

Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, l'attività prestata a titolo di rapporto di lavoro a tempo parziale sarà valutata ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione formulerà per ogni settore una graduatoria. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore età.

Art. 6

COLLOQUIO E GRADUATORIE DEFINITIVE

I candidati in possesso dei requisiti che abbiano raggiunto ai sensi dell'articolo 5 un punteggio minimo di **16 punti** vengono ammessi ad un colloquio finalizzato ad integrare la valutazione dei titoli di servizio e di studio, nonché dell'attività professionale qualificata svolta, nell'ambito della pubblica amministrazione, in coerenza con il settore di competenze per il quale si concorre. All'esito del colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio fino ad un massimo di **20 punti**. Ai fini dell'accesso alla graduatoria definitiva i candidati devono ottenere al colloquio un punteggio minimo di 10 punti.

La graduatoria definitiva per ciascun settore sarà pubblicata sul sito internet e *intranet* dell'Amministrazione; dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7

INQUADRAMENTO IN RUOLO E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno inquadrati nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le tabelle di corrispondenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015.

L'inquadramento è subordinato all'acquisizione:

- A.** del formale assenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- B.** di informazioni circa l'inesistenza di procedimenti penali e/o disciplinari in corso, nonché del possesso delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La mancata acquisizione di uno soltanto degli elementi richiesti, di cui ai punti A e B del presente articolo, determina l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporta la facoltà di attivare lo scorrimento delle graduatorie.

I dipendenti inquadrati in ruolo all'esito della presente procedura saranno assegnati alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Art. 8

VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie definitive resteranno valide per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura ed alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Art. 10

NORMA FINALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE